

UISP VERONA CALCIO

Stagione sportiva 2019/2020

Giudice Unico di 1° Istanza Decisione n.1 (Stagione Sportiva 2019/2020)

Il giudice Unico di 1° Istanza Borsarini Nicola
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Vaccari Daniele presidente Real Madrink con sede in Via Roma
211 Salizzole (VR)
Codice Affiliazione n. F060896
Partita Real Madrink – Futsal Isola Rizza
Campionato provinciale di Calcio a 5 UISP Verona
Disputata il 07.02.2020 ad Isola Rizza

Svolgimento del procedimento

Con ricorso presentato in data 10 Febbraio 2020, a firma del presidente Vaccari Daniele, la squadra Real Madrink, esponeva ricorso sull'omologazione della gara tra Real Madrink e Futsal Isola Rizza per irregolarità nella partecipazione alla gara di giocatori soggetti a squalifica.

Il ricorrente evidenziava che *“La squadra FUTSAL ISOLA RIZZA presentava in distinta ufficiale e schierava successivamente in campo il giocatore GROPPA ENRICO (Tessera 200315314) che come da COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 04/02/2020 risultava SQUALIFICATO PER SOMMA DI AMMONIZIONI. Il giocatore è stato anche uno dei marcatori della partita”*.

Forniva altresì copia del comunicato ufficiale numero 25.

Richiedeva infine la sconfitta a tavolino della squadra Futsal Isola Rizza, per aver violato il regolamento e di conseguenza la vittoria a tavolino della squadra Real Madrink.

Motivazioni

Richiamandosi alla Normativa Generale Uisp Nazionale – ed 2018 e alla luce del ricorso e della disamina della documentazione allegata, del referto arbitrale e delle norme di partecipazione del campionato provinciale, si prende atto che il giocatore Groppa Enrico, tesserato presso la società Futsal Isola Rizza, prendeva parte alla gara in oggetto nonostante pendesse a suo carico un provvedimento di squalifica di una giornata, come espressamente indicato nel comunicato Ufficiale N°25 del 04.02.2020.

P.Q.M.

Il giudice Unico di 1° Istanza accoglie il ricorso della società Real Madrink e dispone:

- La Perdita della gara per 0 – 5 alla società Futsal Isola Rizza (ART 199 R.D.).
- Una Ammenda di € 35,00 (TRENTACINQUE/00) alla società Futsal Isola Rizza (ART 199 R.D.).
- Squalifica il Groppa Enrico **per 2 giornate (due)** per essere stato presente il lista gara con provvedimento di squalifica (ART 229 R.D.).
- Dispone la restituzione della tassa di reclamo alla società Real Madrink per l'accoglimento del ricorso.
- Dispone la comunicazione della presente decisione alla Struttura Calcio di Verona per gli adempimenti previsti dalla normativa.

Così deciso il 15/02/2020

Il Giudice di Prima Istanza
BORSARINI NICOLA